



Città di Seriate



REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO NELLE SOCIETA' IN HOUSE

(ai sensi delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 175/2016)

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 2 ottobre 2017

In vigore dal 4 novembre 2017



INDICE

Art. 1 - Controllo analogo – Oggetto e finalità

Art. 2 – Modello di governance ed obblighi informativi

Art. 3 – Struttura della Governance

**Art. 4 – Indirizzi programmatici ed esercizio delle funzioni
di controllo nei confronti delle società**

**Art. 5 – Rappresentanti del comune negli organi di amministrazione
delle società ed insussistenza di cause di
incompatibilità e inconferibilità**

Art. 6 – Obblighi specifici della società partecipata



Articolo 1

Controllo analogo – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento:

- a) disciplina le attività di vigilanza e di controllo analogo, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016, esercitate dal Comune di Seriate sulle società *in house*, di cui all'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 175/2016, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'amministrazione comunale e gli organi amministrativi di dette società;
- b) individua i comportamenti degli organi delle società partecipate *in house*, nei confronti del Comune e le diverse competenze degli organi dell'amministrazione comunale in un'ottica di governance;
- c) garantisce la costante separazione tra potere politico di governance della partecipazione societaria *in house* dell'Ente e lo svolgimento delle funzioni relative all'affidamento a terzi e la gestione di servizi di interesse comunale.

2. Nel caso di "controllo analogo congiunto", come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune promuove fra gli enti interessati la definizione di modelli di governance tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche mediante gli strumenti previsti dall'art. 16, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

Articolo 2

Modello di governance ed obblighi informativi

1. Il modello di governance disciplina le relazioni con gli organi sociali della società partecipata; esso definisce un organico sistema di programmazione e controllo attraverso il quale il Comune può esercitare in modo efficace il proprio ruolo di indirizzo e controllo.
2. il Comune assume atti e comportamenti idonei a far recepire le seguenti clausole di governance:
 - l'organo amministrativo della società trasmette al Comune, entro il 31 Ottobre di ogni anno, il budget per l'esercizio successivo ed il piano di programma pluriennale contenente gli obiettivi strategici, le attività e le dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie;
 - il Comune può richiedere la convocazione di un'assemblea dei soci per valutare i documenti di cui al punto precedente, al fine di accertare che gli stessi siano in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione;
 - il rappresentante legale della società partecipata mette a disposizione dell'Ente, le comunicazioni e gli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci, nonché i relativi verbali



- entro 5 giorni dalla loro approvazione;
- il Comune può richiedere, in qualunque momento, la convocazione del Consiglio di Amministrazione al fine di consultare tale organo in ordine a questioni specifiche;
 - l'organo amministrativo della società trasmette al Comune relazioni trimestrali sull'andamento della situazione economico-finanziaria e dell'eventuale variazione del piano di programma;
 - il rappresentante legale della società partecipata trasmette al Comune, almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la sua approvazione in assemblea, la bozza del bilancio di esercizio. Copia del bilancio approvato deve essere trasmessa al Comune entro 15 giorni dalla sua approvazione;
 - l'organo amministrativo illustra l'attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale nella relazione sulla gestione prevista nell'art. 2428 c.c..
3. La società partecipata è tenuta ad individuare e comunicare al Comune i referenti competenti per le singole attività, al fine di facilitare con spirito di collaborazione lo scambio di informazioni e dati nei tempi richiesti dal Comune.
4. Il rappresentante legale del Comune o suo delegato, ha libero accesso ai locali della società e può richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici.

Articolo 3

Struttura di Governance

1. La struttura di governance si articola su tre principali livelli: strategico, coordinamento – controllo e gestionale.
2. Il **livello strategico**, con ruolo sia di controllo che propositivo (di competenza del consiglio comunale).
Vengono rimessi al livello strategico di competenza del Consiglio comunale:
- Analisi della mission delle società partecipate e delle operazioni straordinarie (quali, ad esempio, liquidazione, fusione, scissione, accordi strategici);
 - Valutazione di carattere strategico sulle risultanze dell'attività di monitoraggio;
 - Esame delle proposte di modalità di gestione dei servizi pubblici;
 - Determinazioni conseguenti all'analisi del referto relativo alle attività di controllo.
3. Il **livello di coordinamento e monitoraggio** è svolto dallo Staff sul controllo delle società partecipate, composto da:
- Dirigente del Settore 2, con funzione di responsabile e coordinatore,



- Dirigente del Settore 1 o delegato;
- Dirigenti e/o delegati dei servizi esternalizzati;
- Dirigenti e/o delegati dei servizi nei cui ambito di competenze rientrano e attività gestite dalla società,
- Responsabile del servizio ragioneria;
- Responsabile dell'ufficio segreteria generale.

esso comprende le seguenti attività:

- Esame ed istruttoria per l'approvazione degli Statuti delle società partecipate e dei patti parasociali e delle procedure di trasformazione;
- Monitoraggio degli adempimenti a carattere generale posti dalla legge a carico dell'ente locale in materia di società;
- Archiviazione dati e documenti relativi alle società partecipate;
- Analisi dei contenuti dell'ordine del giorno delle assemblee delle partecipate;
- Collaborazione con il Collegio dei Revisori del Comune per lo svolgimento delle loro attività di controllo sulle partecipate;
- Controllo dei documenti di programmazione (Budget, Piani Industriali) e rendicontazione (bilancio d'esercizio).

4. Il **livello gestionale** è in capo ai Dirigenti dei Settori competenti per materia, con funzioni di gestione e controllo specifico dell'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi eseguiti dalle società.

In particolare spettano ai Dirigenti dei singoli Settori le seguenti attività:

a) Contratto di Servizio:

- Analisi delle clausole definitorie dei rapporti contrattuali fra ente locale e società;
- Predisposizione, modifica e/o integrazione dei contratti di servizio con le società e dei relativi atti conseguenti;
- Gestione ordinaria amministrativa e contabile dei contratti di servizio;
- Predisposizione di schemi tipo per la realizzazione da parte della società partecipata dei report periodici sullo stato di attuazione del controllo di servizio;
- Monitoraggio degli indicatori extra-contabili (standard qualitativi e tecnici), previsti dai contratti di servizio e/o dalle carte dei servizi, che dovranno essere trasmessi periodicamente dalle società al servizio competente per materia;
- Partecipazione ai tavoli tecnici per la predisposizione, modifica e/o integrazione dei contratti di servizio con le società partecipate.

b) Carta dei Servizi e Customer satisfaction:

- Analisi degli impegni assunti dalla società nei confronti dei cittadini ed indicati nella carta dei servizi;
- Indicazione e condivisione di possibili indicatori che consentano il monitoraggio degli impegni stessi;
- Verifica periodica della Carta dei Servizi;
- Richiesta di indagine sulla soddisfazione del cittadino utente del servizio e successiva verifica delle risultanze.



Articolo 4

Indirizzi programmatici ed esercizio delle funzioni di controllo nei confronti delle società partecipate

1. In relazione alla specificità degli atti societari, agli organi comunali competono le seguenti funzioni:

a) Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, oltre alle competenze individuate espressamente dalla legge e dallo Statuto, esprime le proprie funzioni mediante l'approvazione di deliberazioni in materia di indirizzo e di controllo sulle società partecipate, l'approvazione del Bilancio Consolidato e la presa d'atto del Rapporto annuale sulle Società partecipate.

b) Giunta Comunale

La Giunta Comunale interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qualvolta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e le società partecipate. In particolare:

- Approva gli eventuali indirizzi necessari per la partecipazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie delle società partecipate;
- Assegna allo Staff le azioni di controllo contenute nel PEG dell'Ente relative alle società partecipate.

c) Sindaco

Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:

- Partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea delle società partecipate ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a secondo della competenza;
- Promuove e partecipa direttamente o tramite suo delegato alle riunioni delle assemblee di sindacato di controllo o dei comitati di coordinamento previsti dai patti di sindacato o dalle convenzioni approvate dal consiglio comunale;
- Nomina con proprio decreto gli amministratori.

Articolo 5

Rappresentanti del comune negli organi di amministrazione delle società partecipate ed insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità

1. I rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione delle società partecipate attengono ed agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e dichiarano all'atto della nomina di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconfiribilità previste dalla normativa vigente e



D.Lgs. n. 39/2013.

Articolo 6 **Obblighi specifici della società partecipata**

1. La società, nei propri documenti di programmazione, si conforma agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Comunale.
2. La società partecipata dovrà garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge nelle specifiche materie:
 - Affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;
 - Assunzioni di personale;
 - Affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
 - Diritto di accesso agli atti della società partecipata, trasparenza e anticorruzione.
3. Le informazioni trasmesse all'Ente ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento e la Relazione sulla gestione allegata al bilancio d'esercizio contengono specifici riscontri rispetto all'osservanza degli obblighi evidenziati nei commi precedenti.